



COMUNE DI RIZZICONI
Città metropolitana di Reggio Calabria

Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (Tari)

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/04/2022)

INDICE

- Art. 1.** Oggetto del Regolamento
 - Art. 2.** Gestione del servizio e classificazione dei rifiuti
 - Art. 3.** Sostanze escluse dalla definizione di rifiuto
 - Art. 4.** Soggetto attivo
 - Art. 5.** Presupposto del tributo
 - Art. 6.** Soggetti passivi
 - Art. 7.** Esclusioni
 - Art. 8.** Superficie Tassabile
 - Art. 9.** Superfici escluse per produzione di rifiuti speciali
 - Art. 10.** Costi del Servizio di Gestione e Gettito Tributario
 - Art. 11.** Piano Economico - Finanziario
 - Art. 12.** Determinazione della tariffa del Tributo
 - Art. 13.** Articolazione della tariffa
 - Art. 14.** Determinazione della tariffa per le utenze domestiche
 - Art. 15.** Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
 - Art. 16.** Tariffa per le utenze non domestiche
 - Art. 17.** Classificazione delle utenze non domestiche
 - Art. 18.** Istituzioni Scolastiche Statali
 - Art. 19.** Obbligazione Tributaria
 - Art. 20.** Mancato Svolgimento del Servizio
 - Art. 21.** Zone Non Servite
 - Art. 22.** Riduzioni per le utenze domestiche
 - Art. 23.** Rifiuti Urbani delle utenze non domestiche avviati al riciclo in modo autonomo e fuoriuscita dal servizio pubblico
 - Art. 24.** Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
 - Art. 25.** Ulteriori Riduzioni
 - Art. 26.** Cumulo di riduzioni/agevolazioni
 - Art. 27.** Tributo Giornaliero
 - Art. 28.** Tributo Provinciale
 - Art. 29.** Riscossione
 - Art. 30.** Dichiarazione
 - Art. 31.** Rimborsi e compensazione
 - Art. 32.** Funzionario Responsabile del tributo
 - Art. 33.** Accertamento
 - Art. 34.** Potenziamento delle risorse strumentali degli uffici e incentivi per il trattamento Accessorio del personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore tributi
 - Art. 35.** Sanzioni ed interessi
 - Art. 36.** Contenzioso ed accertamento con adesione
 - Art. 37.** Riscossione Coattiva
 - Art. 38.** Importi Minimi
 - Art. 39.** Trattamento dei dati personali
 - Art. 40.** Norma di rinvio
 - Art. 41.** Entrata in vigore e norme finali
- ALLEGATO A** – Categorie di Utenze Non Domestiche

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di Rizziconi, istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - GESTIONE DEL SERVIZIO E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, del Decreto Legislativo 3/09/2020, n. 116, dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter), del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* al Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. I rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).

Non sono rifiuti urbani quelli della produzione e quelli derivanti dall'agricoltura, dalla selvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue.

5. Sono rifiuti speciali i rifiuti definiti dall'art. 184, comma 3, Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152.

ART. 3 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. Non rientrano nella definizione di rifiuto:
 - a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d. i rifiuti radioattivi;
 - e. i materiali esplosivi in disuso;

- f. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), dell'art. 185 del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30/05/2008, n. 117;
- d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Rizziconi relativamente agli immobili assoggettabili al tributo la cui la superficie insiste sul territorio comunale.

ART. 5 - PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

- a) locali, le strutture esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato (o almeno su tre lati) verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i giardini e i parchi;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in

forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART.6 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque nel territorio comunale possieda o detenga locali o aree scoperte. Nel caso di pluralità di possessori o detentori, il tributo è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà tra di loro.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dai conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree in multiproprietà e del centro commerciale integrato

ART.7 - ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:

- a) centrali termiche e locali riservati stabilmente ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all'uso i locali e le aree privi di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, luce);
- d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- e) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;
- f) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g) aree esterne adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
- h) locali destinati all'esercizio pubblico delle funzioni di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
- i) locali e le aree comprese nelle zone cimiteriali.

2. Le circostanze sopra elencate devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti.

3. Non sono inoltre soggetti alla TARI i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di legge vigenti.

4. Nel computo della superficie tassabile per le utenze non domestiche non si tiene conto della parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali diversi da quelli classificati come urbani, nonché rifiuti pericolosi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e patate, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) le superfici di lavorazione industriali ed i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell'attività produttiva, destinati ad accogliere materie prime e merci impiegate nel processo produttivo. Restano invece soggetti a tassazione ordinaria i magazzini funzionali, anche promiscuamente, alla vendita, allo stoccaggio e alla distribuzione di prodotti finiti.

ART. 8 - SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è costituita per tutti gli immobili dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (Tarsu), di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 ed ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 (o della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs 22/1997 o di cui all'art. 238 del D.Lgs 152/2006).

2. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.

3. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonna di erogazione.

5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

6. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante strumenti idonei a garantire la conoscibilità dell'atto ed a rispettare i principi dell'art. 6 della Legge 27/07/2000, n. 212. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte soggette al tributo, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

ART. 9 – SUPERFICI ESCLUSE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non rientrati tra quelli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata la contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze, comunque, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

N.	Tipologia attività	% di riduzione
1	officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto	30
2	officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere	30
3	tipografie artigiane	30
4	Autocarrozzerie	30
5	produzione di ceramiche	30
6	decorazione, molatura vetro	30
7	cantine e frantoi con caratteristiche industriali	30
8	laboratori medici di analisi, di odontotecnico e di veterinario	30
9	gommisti	30
10	locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento	30
11	calzaturifici, tacchifici, tomaifici, lavorazione della pelle	30
12	concerie, tintorie delle pelli	30
13	galvanotecnica e verniciature	30
14	Distributori di carburanti, lavaggio automatico di automezzi	30

Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

3. Nel caso di superfici in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali diversi da quelli urbani, oltre che a tali aree, la detassazione spetta altresì ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo produttivo. Si considerano, ai fini dell'individuazione delle superfici produttive di rifiuti speciali, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti utilizzati dal processo produttivo. Restano invece soggetti a tassazione ordinaria i magazzini funzionali, anche promiscuamente, alla vendita, allo stoccaggio e alla distribuzione di prodotti finiti o a finalità diverse dalle precedenti. Allo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalle aree produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come sopra definiti, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico, salvo il caso di stipula di apposita convenzione, pena applicazione delle sanzioni previste dal comma 649 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147.

4. In applicazione del precedente comma, ove l'area produttiva sia interamente detassabile in quanto nella stessa si producono in via esclusiva rifiuti speciali, analoga detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo svolto nella medesima, come definiti in precedenza. Laddove, invece, nell'area produttiva si verifichi contemporaneamente la produzione di rifiuti speciali e di rifiuti definibili urbani:

- a. nell'ipotesi in cui sia possibile delimitare le superfici in cui si verifica la produzione di rifiuti speciali diversi da quelli urbani, l'area produttiva degli stessi non è soggetta alla tassazione per la relativa porzione, fermo restando l'assoggettamento al tributo della restante parte dei locali o aree ove avviene la produzione di rifiuti speciali rientranti nella definizione di rifiuto urbano. Il magazzino funzionalmente ed esclusivamente collegato al processo produttivo non è soggetto al prelievo per una quota della sua superficie pari alla percentuale della superficie detassabile dell'area produttiva;
- b. nell'ipotesi in cui sia obiettivamente difficoltoso delimitare le superfici ove i rifiuti speciali diversi da quelli urbani si formano, si applicano all'intera superficie su cui l'attività viene svolta e quindi anche ai magazzini di cui comma 3 le percentuali di riduzione di cui al precedente comma 2.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice rifiuto;
- b. comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici rifiuto, allegando la documentazione attestante il recupero e lo smaltimento attraverso imprese a ciò abilitate, in conformità alla vigente normativa. La presentazione entro il termine indicato della comunicazione prevista è presupposto essenziale ai fini dell'accogliibilità.

ART. 10 – COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE E GETTITO TRIBUTARIO

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, considerando tutti i costi relativi agli investimenti nonché quelli d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

2. I costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti ed il totale delle entrate tariffarie sono determinati nel piano economico-finanziario, di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dagli specifici provvedimenti emanati dall'Autorità di regolazione energia reti e ambiente (ARERA) ai sensi della Legge 27/12/2017, n. 205.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità di regolazione energia reti e ambiente (ARERA) ai sensi della Legge 27/12/2017, n. 205, secondo la tempistica della loro applicazione stabilita dalle norme di legge e/o dai provvedimenti della medesima Autorità.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. Il totale dell'entrate derivanti dalla tassa sui rifiuti è determinato detraendo dai costi del piano economico-finanziario:

- a. il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248;
- b. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

ART. 11 - PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano economico-finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, a norma delle disposizioni vigenti. Il piano economico finanziario è approvato dall'Autorità competente in materia, secondo le modalità stabilite dalla legge e la procedura stabilita dai provvedimenti dell'ARERA e contiene tutti gli elementi previsti dalle norme e dai provvedimenti della medesima Autorità.

2. Al fine di consentire al Comune la predisposizione del piano economico finanziario relativamente ai servizi facenti parte del servizio integrato dei rifiuti gestiti direttamente dallo stesso, tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che rientrano tra i costi da considerare.

ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, dell'art. 13 del presente regolamento e dei provvedimenti emanati dalla competente Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA), oppure, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio riportato nel presente regolamento.

3. Le tariffe della tassa sui rifiuti sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione entro il termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 13 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle tabelle 3a o 3b di cui all'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

3. La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto di quanto previsto dai vigenti provvedimenti dell'Autorità di regolazione Energia, Reti e Ambiente.

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, da effettuarsi secondo criteri razionali, indicando il sistema adottato;
- b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 utilizzati per il calcolo delle tariffe.

Il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione stabilita dall'ARERA ai sensi dell'art. 1, comma 527, della Legge 27/12/2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999,

inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

5. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 dell'art. 1 della legge 147/2013.

ART. 14 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria annuale.

4. Nel caso di utenze domestiche, la tariffa per cantine e solai di pertinenza dell'unità abitativa destinata a residenza coincide con quella applicata all'unità principale. Qualora l'unità immobiliare non sia accatastata separatamente, ai fini dell'applicazione della tariffa, la superficie della cantina e/o del solaio pertinenziale si sommano a quelle dell'abitazione.

5. Ai garage, cantine, depositi, soffitte e simili che non sono pertinenza dell'abitazione si applica la tariffa prevista per le utenze domestiche, con 1 componente, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori, ovvero quella prevista per le utenze non domestiche, negli altri casi.

ART. 15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, per almeno 6 mesi nel corso dell'anno solare, come ad esempio colf, badanti, ecc.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Non si considerano, inoltre tra i presenti nel nucleo familiare i figli frequentanti corsi di studio o equipollenti, che abbiano sottoscritto un contratto di locazione per almeno 11 mesi all'anno. Al fine dell'esclusione dal numero dei componenti, è necessario che venga prodotta, all'ufficio tributi e/o concessionario, copia del contratto di locazione, debitamente registrato all'Agenzia delle Entrate e, certificazione attestante l'immatricolazione presso l'Ateneo di appartenenza.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi di soggetti residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dal contribuente nella dichiarazione o, in mancanza, quello di una (1) unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le unità abitative non di residenza di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti anagraficamente residenti nel Comune, tenute a disposizione dagli stessi o comunque utilizzate dagli stessi o dai componenti del nucleo familiare anagrafico a vario titolo e non concesse in locazione o comodato a terzi, il numero degli occupanti è fissato in due (2) unità. Nel caso di abitazioni concesse in locazione con contratti ad uso turistico per un periodo superiore a 60 giorni nel corso dell'anno solare si applica il comma 3 del presente articolo.

5. Nel caso di abitazioni in cui sono esercitate attività di affittacamere o bed & breakfast in forma non imprenditoriale il numero degli occupanti è incrementato di 1 unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 1° gennaio dell'anno di tassazione, con conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

ART. 16 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria annuale.

ART. 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche attive al primo gennaio dell'anno di tassazione sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. 158/1999, sulla base della categoria di occupazione dichiarata ed in mancanza sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relative all'attività principale o eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le nuove utenze non domestiche saranno suddivise sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO dichiarate.
4. Nel caso di discordanza tra attività dichiarata ed il codice ATECO attribuito all'unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli Uffici la modifica del codice ATECO. Il mancato aggiornamento costituisce motivo per l'avvio dell'accertamento d'ufficio volto a verificare l'effettiva attività svolta.
5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità locale. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata o accertata d'ufficio.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la stessa va dichiarata allegando planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa destinazione dell'alloggio; in tal caso alla superficie utilizzata a fine professionale o imprenditoriale è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
8. Nelle unità immobiliari destinate per loro natura ad attività economica, artigianale o professionale va espressamente dichiarata la superficie eventualmente utilizzata come civile abitazione, allegando planimetria in scala; in tal caso alla superficie utilizzata a fine abitativo è applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche.

9. In caso di svolgimento di più attività nel medesimo immobile, qualora non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale, dalla denuncia del contribuente, o da altri elementi.

ART. 18 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 19 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. Il tributo è dovuto anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi o delle aree scoperte tassabili viene momentaneamente sospeso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione o che il tributo sia assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 20 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% del tributo.

ART. 21 - ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 20% per le utenze poste ad una distanza, calcolata su strada carrozzabile, superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, in deroga a quanto eventualmente stabilito da altre norme regolamentari comunali, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti, siano esse carrozzabili o meno.
3. La riduzione di cui al precedente comma 1 deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno dalla data di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 22- RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: *riduzione del 30%*;
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: *riduzione del 30%*;
 - c. Fabbricati rurali ad uso abitativo: *riduzione del 15%*;
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
3. La misura della riduzione può essere variata annualmente dal Consiglio Comunale in fase di determinazione ed approvazione del piano finanziario.
4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.
5. Le riduzioni, sopra specificate e non cumulabili, di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 23 - RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO E FUORIUSCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Per le utenze non domestiche che si avvalgono della gestione pubblica per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, la tariffa dovuta è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo (o recupero) nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo (o recupero) e produzione della relativa fattura quietanzata per un importo congruo al quantitativo di rifiuti avviati al riciclo.
2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore alla parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti urbani avviata al riciclo e la produzione potenziale prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 per l'attività (Kd massimo – o applicato).
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata al comma 1. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile o altra forma individuata dal Comune.
4. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La scelta di servirsi del gestore pubblico o del ricorso al mercato è effettuata dall'utente non domestico per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che sono uscite dalla gestione pubblica, conferendo ed avviando al recupero i rifiuti urbani prodotti ricorrendo al mercato, non sono tenute alla corresponsione della quota

variabile del tributo. A tal fine le utenze devono presentare al comune apposita comunicazione di uscita dal servizio pubblico entro il termine del 30 giugno di ogni anno. La comunicazione ha efficacia dall'anno successivo. Per l'anno 2021 la scelta deve essere operata entro il 31 maggio 2021, con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Le utenze non domestiche che hanno optato per l'uscita dal servizio di gestione pubblica devono altresì presentare, entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di decorrenza della scelta, la documentazione comprovante quanto sopra. In mancanza la quota variabile è dovuta.

ART. 24 -RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo, sia nella parte fissa che in quella variabile, per i locali diversi dalle abitazioni e per le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare solo se le condizioni di cui sopra risultino da apposita segnalazione effettuata ai competenti uffici oppure da licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 25 – ULTERIORI RIDUZIONI

1. Sono altresì previste le seguenti riduzioni:

- a) Abitazioni per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap: riduzione del 30%;
- b) Abitazioni e pertinenze con presenza nel nucleo di quattro o più figli: riduzione del 10%

2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in situ del materiale prodotto, nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene urbana o eventuale ulteriore regolamento concernente la disciplina del compostaggio, si applica una riduzione definita in sede di approvazione del relativo piano finanziario. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante l'avvenuta attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'utilizzo dell'apposito contenitore, anche mediante istituzione del c.d. *albo dei compostatori*. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

3. Le agevolazioni indicate nel precedente comma 2 verranno definite a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza;

4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo (o diversa periodicità) a quello della richiesta, salvo che non siano domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

5. Il costo delle riduzioni/esenzioni può essere finanziato:

- inserendolo tra i costi nella determinazione delle tariffe e, quindi, imputandolo a tutti i soggetti passivi del tributo;
- mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune.

ART. 26 - CUMULO DI RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di due (2) scelte tra quelle più favorevoli, fatte salve quelle obbligatorie per legge e, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 27 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola (fino al) 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone previsto dall'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 838, della Legge 27/12/2019, n. 160, il tributo giornaliero è sostituito dal canone di cui al comma 837 del medesimo articolo con riferimento alle occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 citato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del canone anzidetto.

6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti ed in quanto compatibili, le esenzioni, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente regolamento.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 28 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia o stabilito dalla legge.

ART. 29 - RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante le modalità previste dal Decreto Legge 22/10/2016, n. 193, art. 2 comma 2 ed art. 2-bis.

2. Il Comune riscuote direttamente il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo sui rifiuti e tributo provinciale. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sugli elenchi ufficiali delle PEC. L'avviso di pagamento riporta inoltre tutti gli altri elementi richiesti ai fini della trasparenza dalla deliberazione dell'ARERA n. 444 del 31/10/2019 ed eventuali altri successivi provvedimenti della medesima Autorità, secondo la decorrenza stabilita dalla legge o dalla medesima Autorità.

3. L'ammontare complessivo dovuto è suddiviso in 3 o più rate e può essere pagato in unica soluzione entro la scadenza della prima rata del tributo, fissata in sede di approvazione delle relative tariffe. Le scadenze annuali del tributo possono essere modificate in caso di particolari esigenze o comunque per consentire ai contribuenti di ricevere gli avvisi di pagamento con congruo anticipo rispetto alla scadenza. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le

cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. Secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, come modificato dal Decreto Legge 30/04/2019, n. 34, il versamento delle rate scadenti prima del 1° dicembre è effettuato sulla base delle tariffe e dei regolamenti applicabili nell'anno precedente. Il versamento delle rate scadenti dopo il 1° dicembre è effettuato sulla base delle tariffe e dei regolamenti applicabili per l'anno di riferimento, con conguaglio su quanto già versato.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro dieci (10). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. Per il tributo giornaliero non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori a 4 euro per anno d'imposta.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune in proprio o per il tramite, eventualmente, del soggetto individuato da apposita deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di pagamento, contenente le somme da versare in unica o più soluzioni entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 34, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147, l'applicazione degli interessi di mora ed il recupero delle spese previsto dalle vigenti normative.

ART. 30 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla tassa sui rifiuti entro il termine del 30 giugno, o altro termine stabilito dal comune, dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere esenzioni, agevolazioni, riduzioni o esclusioni di superfici, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di esenzioni, agevolazioni, riduzioni o dell'esclusione di superfici.

3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o dei detentori.

4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel comma 1 del presente articolo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r inviata in via telematica con posta elettronica certificata. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data della ricevuta di avvenuta consegna al destinatario nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo (o altro termine stabilito dal comune) a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata ove disponibile) del dichiarante, il numero degli occupanti e le generalità di eventuali soggetti occupanti non residenti;
- b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata ove disponibile) e il numero ed i dati anagrafici dei soggetti occupanti l'utenza;
- c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- f. il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali;
- g. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o esclusioni di superfici.

Utenze non domestiche

- a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, indirizzo di posta elettronica certificata);
- b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, la superficie, specificando l'eventuale parte in cui si producono rifiuti speciali, la destinazione d'uso ed i dati catastali dei locali e delle aree;
- d. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- e. il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali;
- f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o esclusioni di superfici.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della denuncia di cessazione nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione della tassa sui rifiuti, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) o della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/07/2000, n. 212.

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 31 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Il contribuente può altresì richiedere la compensazione del credito sulla base di quanto previsto dal vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate. La compensazione in ogni caso può avvenire solo con le somme dovute per il medesimo tributo a cui si riferisce il credito.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 32 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 33 - ACCERTAMENTO

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine il funzionario responsabile del tributo può utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, secondo quanto previsto dalle vigenti norme, ed in particolari quelli previsti dall'art. 1, comma 693, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della tassa sui rifiuti il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296 e dei commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il pagamento degli accertamenti deve avvenire entro il termine previsto per la presentazione del ricorso avanti alla competente Commissione tributaria. È possibile richiedere il pagamento rateale delle somme riportate nell'avviso secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale in materia di entrate ovvero secondo quanto previsto dai commi 796 e seguenti della Legge 27/12/2019, n. 160.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità per le quali non è ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è intervenuta la loro definitività.

ART. 34 - POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI E INCENTIVI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL SETTORE TRIBUTI.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della Legge 30/12/2018, n. 145, una quota non superiore al 5% del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti della tassa sui rifiuti, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, è destinata, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248.

2. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta comunale, previa contrattazione decentrata, e dal Segretario generale/Responsabili competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni, secondo le direttive impartite dalla norma di legge.

ART. 35 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa sui rifiuti risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 34, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Le sanzioni di cui al precedente comma 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

5. Gli interessi di mora e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

6. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 36 - CONTENZIOSO E ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546.

2. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449 e dell'art. 9, comma 5, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23, si applica alla tassa sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19/06/1997, n. 218.

ART. 37 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente art. 34 entro il termine per la presentazione del ricorso, l'avviso di accertamento acquista efficacia esecutiva secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 792, della Legge 27/12/2019, n. 160. La riscossione coattiva del tributo è affidata al soggetto individuato da apposita deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, ovvero in mancanza è effettuata direttamente dal Comune secondo le norme di legge vigenti.

2. Il tasso di interesse applicato in caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo, trascorsi 30 giorni dall'esecutività dello stesso, è pari al tasso di interesse legale.

ART. 38 - IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 39 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196 e del Regolamento U.E. n. 2016/679 (G.D.P.R.).

ART. 40 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 41 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2022.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Come da **ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158** - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

CODICE	DESCRIZIONE
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO, EDIFICI COMUNALI
	Musei e gallerie pubbliche e private
	Scuole parificate di ogni ordine e grado
	Scuole private di ogni ordine e grado
	Locali dove si svolgono attività educative
	Centri di istruzione e formazione lavoro
	Scuole da ballo
	Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
	Associazioni o istituzioni politiche
	Associazioni o istituzioni culturali
	Associazioni o istituzioni sindacali
	Associazioni o istituzioni previdenziali
	Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
	Associazioni o istituzioni benefiche
	Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
	Associazioni o istituzioni religiose
	Edifici comunali
	Aree scoperte in uso alla categoria
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI
	Cinema
	Teatri
	Aree scoperte cinema teatri musei ecc.
	Locali destinati a congressi convegni
	Attività di proiezione cinematografica (sia in aree coperte che in scoperte)
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
	Autorimesse in genere
	Parcheggi auto coperti (compreso le tettoie) anche a pagamento
	Ricovero e deposito mezzi linee trasporto urbano
	Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli
	Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.
	Magazzino deposito in genere senza vendita
	Magazzini deposito di stoccaggio
	Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio
	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
	Aree scoperte in uso alla categoria
03B	PARCHEGGI SCOPERTI
	Parcheggi scoperti a pagamento
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
	Campeggi
	Distributori carburanti

	Aree scoperte distributori carburante
	Autolavaggio
	Campi da calcio
	Campi da tennis
	Piscine
	Bocciodromi e simili
	Palestre ginnico sportive
CODICE	DESCRIZIONE
	Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
	Aree scoperte in uso alla categoria
05	STABILIMENTI BALNEARI
	Stabilimenti balneari
05B	PARCHI DIVERTIMENTO
	parchi divertimento
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
	Saloni esposizione in genere
	Gallerie d'asta
	Aree scoperte in uso alla categoria
07	ALBERGHI CON RISTORANTE
	Alberghi con ristorante
	Aree scoperte in uso alla categoria
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE
	Ostelli per la gioventù
	Foresterie
	Alberghi diurni e simili
	Alberghi
	Locande
	Pensioni
	Affittacamere e alloggi
	Residence
	Case albergo
	Bed and Breakfast
	Aree scoperte in uso alla categoria
09	CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME
	Soggiorni anziani
	Case di cura e riposo
	Collegi
	Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme
	Collettività e convivenze in genere
	Aree scoperte in uso alla categoria
10	OSPEDALI
	Ospedali
	Laboratori di analisi
	Aree scoperte in uso alla categoria
11	UFFICI, AGENZIE
	Enti pubblici
	Uffici assicurativi
	Uffici in genere
	Autoscuole
	Agenzie di viaggio

	Attività connesse con le lotterie e le scommesse
	Strutture sanitarie pubbl. e private servizi amministrativi
	Servizi amministrativi di strutture sanitarie pubbliche e private
	Agenzie di viaggio
	Aree scoperte in uso alla categoria
11B	AMBULATORI MEDICI
	Ambulatori medici

CODICE	DESCRIZIONE
	Altri studi medici specialistici Poliambulatori
	Studi veterinari
	Aree scoperte in uso alla categoria
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO; STUDI PROFESSIONALI
	Istituti bancari di credito
	Studi professionali
	Aree scoperte in uso alla categoria
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
	Librerie
	Cartolerie
	Bazar
	Abbigliamento
	Pelletterie
	Pelliccerie
	Elettrodomestici
	Materiale elettrico
	Apparecchi radio tv
	Articoli casalinghi
	Giocattoli
	Colori e vernici
	Articoli sportivi
	Calzature
	Materiale idraulico
	Materiale riscaldamento
	Prodotti di profumeria e cosmesi
	Magazzini e locali collegati per l'esercizio dell'attività commerciale nella classe e similari, con o senza vendita dettaglio/ingrosso
	Macchine per uffici
	Aree scoperte in uso alla categoria
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
	Esercizi commerciali non alimentari tra cui:
	Edicole giornali
	Tabaccherie e ricevitorie lotto totip e totocalcio
	Farmacie
	Erboristerie
	Articoli sanitari
	Mini market non alimentari
	Magazzini e locali collegati per l'esercizio dell'attività commerciale nella classe e similari, con o senza vendita dettaglio/ingrosso
	Aree scoperte in uso alla categoria

15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE, TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI, OMBRELLI, ANTIQUARIATO
	Gioiellerie
	Orologerie
	Pietre e metalli preziosi
	Antiquariato
	Negozi di filatelia e numismatica
	Ceramica
	Tende e tessuti
	Bigiotterie
	Dischi e videocassette
	Articoli di ottica

CODICE	DESCRIZIONE
	Articoli di fotografia
	Negozi mercerie e filati
	Locali deposito materiali edili, legnami ecc. con attività di vendita
	Magazzini e locali collegati per l'esercizio dell'attività commerciale nella classe e similari, con o senza vendita dettaglio/ingrosso
	Aree scoperte in uso alla categoria
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
	Locali e aree mercati beni non alimentari
	Banchi di beni non alimentari
	autorizzazione temporanee per vendita non alimentare su aree pubbliche
	Aree scoperte in uso alla categoria
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
	Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
	Parrucchieri e barbieri
	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
	Lavasecco
	Aree scoperte in uso alla categoria
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
	Laboratori e botteghe artigiane
	Falegnamerie
	Legatorie
	Sartorie
	Aree scoperte in uso alla categoria
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
	Autofficine
	Carrozzerie
	Elettrauto
	Officine in genere
	Aree scoperte in uso alla categoria
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE

	Stabilimenti industriali
	Aree scoperte in uso alla categoria
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
	Aree scoperte in uso alla categoria
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
	Ristoranti
	Rosticcerie
	Trattorie
	Friggitorie
	Self service
	Pizzerie
	Tavole calde
	Aree scoperte in uso alla categoria
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
	Mense
	Birrerie

CODICE	DESCRIZIONE
	Amburgherie
	Aree scoperte in uso alla categoria
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA
	Bar
	Caffè
	Bar pasticcerie
	Bar gelaterie
	Gelaterie
	Pasticcerie
	Aree scoperte in uso alla categoria
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI, FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
	Negozi generi alimentari
	Panifici
	Pastifici
	Latterie
	Macellerie
	Salumerie
	Pollerie
	Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso/spaccio
	Bottiglierie, vendita vino
	Locali vendita ingrosso generi alimentari
	Aree scoperte in uso alla categoria
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
	Plurilicenze alimentari e/o miste
	Aree scoperte in uso alla categoria
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO

	Negozi di frutta e verdura
	Pescherie
	Pizza al taglio, Kebab (che non dispongono di posti a sedere)
	Negozi di fiori
	Locali vendita serre
	Aree scoperte in uso alla categoria
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI
	Ipermercati di generi misti
	Aree scoperte in uso alla categoria
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
	Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari
	Posteggi di generi alimentari
	Banchi di generi alimentari
	Aree scoperte in uso alla categoria
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB, SALE GIOCHI
	Sale da ballo e da divertimento
	Sale da gioco
	Aree scoperte in uso alla categoria